

TI_GERICHTE 52.2017.358 vom 9. Februar 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-02-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2017.358

FR: TI_GERICHTE 52.2017.358 du 9 février 2018

IT: TI_GERICHTE 52.2017.358 del 9 febbraio 2018

Regeste

Licenza edilizia in sanatoria per la posa di una casetta da giardino in un lido comunale

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, proprietario del fondo confinante (situato ad una distanza di ca. 25 m dal luogo in cui è posato il manufatto visibile) e già opponente, è certa (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAm), è dunque ricevibile in ordine.

E. 1.2

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm). La situazione dei luoghi emerge con sufficiente chiarezza dai piani e dalle fotografie agli atti; il sopralluogo postulato dal ricorrente non appare idoneo a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio.

E. 2

Procedura contravvenzionale Preliminarmente s'impone di determinare l'oggetto del contendere. Il ricorrente accenna al fatto che avverso il comune di Melide andrebbe aperta una procedura contravvenzionale ai sensi dell'art. 46 LE. Tale ipotesi, peraltro neppure formulata dal ricorrente nel petitum, esula dall'oggetto del presente giudizio ed è pertanto inammissibile in questa sede. Controversa è infatti unicamente la legalità della licenza edilizia in sanatoria per la posa della casetta per attrezzi, rilasciata dal municipio e confermata dal Consiglio di Stato.

E. 3

Procedura edilizia

E. 3.1

Le domande di costruzione soggiacciono di regola alla procedura ordinaria: verificata la conformità dei progetti con le disposizioni legali (cfr. art. 2 cpv. 1 LE), la licenza edilizia è rilasciata dal Municipio, previo avviso del Dipartimento del territorio, il quale è chiamato a pronunciarsi sulla conformità dell'intervento con il diritto federale e cantonale (cfr. art. 3 segg. LE e art. 5 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 7.1.2.1.1). Tuttavia, i lavori di secondaria importanza possono essere esaminati mediante la procedura di notifica, che prescinde dal coinvolgimento dell'autorità cantonale e compete esclusivamente al Municipio (cfr. art. 11 cpv. 1 LE). La distinzione tra i due tipi

di procedura si fonda sull'importanza dell'opera edilizia e si manifesta nel coinvolgimento o meno del Dipartimento (cfr. STA 52.2009.488 del 7 maggio 2010, consid. 2.1). Secondo l'art. 11 cpv. 1 LE sono di secondaria importanza i lavori quali il rinnovamento e la trasformazione di edifici ed impianti senza modificazione della destinazione, del volume e dell'aspetto generale e i lavori quali il rifacimento delle facciate, la sostituzione dei tetti, le costruzioni accessorie nelle zone edificabili, le opere di cinta, le sistemazioni di terreno e la demolizione di fabbricati. L'art. 6 cpv. 1 RLE enumera in modo esaustivo gli interventi che possono essere sottoposti alla procedura della notifica (cfr. art. 5 cpv. 1 RLE); vi rientrano tra l'altro, le costruzioni accessorie, le costruzioni elementari e le pergole (cfr. art. 6 cpv. 1 n. 3 RLE). Se il progetto, pur essendo di secondaria importanza ai sensi dei citati disposti, comporta l'applicazione di leggi rimesse al giudizio dell'autorità cantonale, deve essere in ogni caso raccolto l'avviso del Dipartimento del territorio (cfr. art. 6 cpv. 2 RLE; cfr. STA 52.2009.488 del 7 maggio 2010, consid. 2.2).

E. 3.2

Secondo l'art. 26 NAPR di Melide, per costruzioni a carattere accessorio si intendono i manufatti al servizio di un fabbricato principale che: non siano destinate all'abitazione o al lavoro e che non abbiano funzione artigianale o commerciale ; non siano alte più di 3.00 ml al colmo e non superino la lunghezza pari al 40 % del lato delle particelle su cui sorgono. Qualora il lato della particella fosse inferiore a 18.00 ml sarà autorizzata l'edificazione su 7.00 ml. La norma riprende in sostanza la nozione generalmente attribuita alle costruzioni accessorie, ovvero di costruzione che per sua natura non è di principio destinata all'abitazione o al lavoro e si pone in un rapporto di subordinazione funzionale con una costruzione principale ed è quindi priva di una destinazione autonoma (cfr. RDAT I-2003 n. 24; II-1994 n. 51 e 52; 1986 n. 39; 1985 n. 61; Adelio Scolari , Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 11 LE n. 849 seg.).

E. 3.3

Nel caso concreto, il ricorrente ritiene che la domanda di costruzione non potesse essere esaminata mediante la procedura di notifica, poiché il manufatto non integrerebbe gli estremi di una costruzione accessoria. In questa sede osserva in particolare che il manufatto non sarebbe al servizio degli edifici principali.

E. 3.4

Al riguardo va ricordato che il terreno sul quale è stata collocata la casetta (part. 559) è assegnato ad una zona di attrezzature d'interesse pubblico (AP), e meglio all'area di svago AP5, riservata ad attrezzature sportive, ricreative e di svago e segnatamente alla balneazione e alla passeggiata a lago (cfr. art. 82 NAPR). In questo comparto si trova infatti il lido comunale, che configura di per sé stesso l'impianto d'interesse pubblico principale della zona. Ora, è ammesso da dottrina e giurisprudenza, che un simile impianto può anche comportare la costruzione di edifici e impianti accessori, purché siano necessari per la sua fruizione rispettivamente presentino con lo stesso una stretta connessione funzionale (ad es. spogliatoi, depositi per il materiale; cfr. STA 52.2010.435/439 del 4 aprile 2011, consid. 3.3.5 e rimandi, confermata da STF 1C_235/2011 del 15 febbraio 2012; 1P.498/2000 del 29 marzo 2001, consid. 4c; Daniel Gsponer , Die Zone für öffentlichen Bauten und Anlagen, tesi, Zurigo 2000, pag. 76 e 172). Per quanto qui interessa, l'art. 82 NAPR ammette strutture d'arredo (panchine, ecc.) e piccole costruzioni accessorie o ludiche . Le "costruzioni accessorie" previste da questa norma non sono dunque quelle al servizio di un edificio

principale ma, coerentemente con la zona d'interesse pubblico in questione, quelle al servizio dell'impianto pubblico principale. In accordo a tale disposizione va interpretata anche la prescrizione generale dell'art. 26 NAPR, nel senso che il rapporto di subordinazione funzionale deve riferirsi in primo luogo all'impianto pubblico principale. Ciò detto, non vi è dubbio che la casetta in oggetto, destinata alla rimessa di attrezzi da giardino vari per la cura dell'area verde (prato) e per lo stoccaggio di elementi d'arredo del lido nel periodo invernale, abbia un nesso funzionale e subordinato rispetto al centro balneare (lido), al cui servizio si pone, così come essenzialmente concluso dal Governo. Altrettanto certo è che il fabbricato non sia destinato all'abitazione o al lavoro, né abbia una funzione artigianale o commerciale. Le sue dimensioni rispettano inoltre i parametri imposti dall'art. 26 NAPR. Lo stesso può dunque senz'altro essere qualificato quale costruzione accessoria, che secondo l'art. 6 cpv. 1 n. 3 RLE può essere autorizzata secondo la procedura di notifica. Per caratteristiche e ingombro (deposito per attrezzi, superficie < 10 mq), il manufatto potrebbe peraltro anche rientrare nella categoria delle costruzioni elementari ai sensi dell'art.

E. 6

cpv. 1 n. 3 RLE, parimenti non soggetta a procedura ordinaria (cfr. anche, per analogia, RDAT II-1995 n. 29 consid. 2.2; STA 52.1999.222 del 18 maggio 2000, consid. 2.1). Non richiamando il rilascio della licenza edilizia l'applicazione di norme rimesse al giudizio del Dipartimento del territorio (ciò che nessuno pretende), a giusto titolo il municipio ha dunque seguito la procedura della notifica (art. 11 LE). Da respingere è di conseguenza la relativa censura del ricorrente. 4. Conformità di zona 4.1. Secondo l'art. 82 NAPR, la zona AP5, come già accennato, deve essere destinata ad attrezzature sportive, ricreative e di svago e segnatamente alla balneazione ed alla passeggiata a lago. In particolare, la norma dispone che: - la delimitazione dell'area del lido deve avvenire in modo da garantire la trasparenza e la visibilità verso il lago dal pedonale che da via Alla Bola arriva al porto; - sono ammesse unicamente strutture d'arredo (panchine, ecc.) e piccole costruzioni accessorie o ludiche. È esclusa la costruzione di edifici anche se di servizio alle attività di svago; - è ammessa la formazione di percorsi pedonali; - alla zona AP5 è attribuito il grado di sensibilità II al rumore. 4.2. La nozione di piccole costruzioni accessorie è un concetto giuridico di natura indeterminata. Nell'individuazione del suo contenuto precettivo va quindi riconosciuta all'autorità amministrativa una certa latitudine di giudizio; latitudine che le istanze di ricorso devono rispettare, limitandosi a censurare le interpretazioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto (art. 69 LPAm), in quanto insostenibili, siccome sprovviste di valide ragioni, fondate su considerazioni estranee alla materia o suscettibili di portare a conclusioni aberranti. Ove non sussista una simile violazione del diritto, l'autorità cantonale di ricorso non può annullare una decisione del municipio senza esporsi al rimprovero di essersi arrogata un potere di cognizione che contraddice il principio dell'autonomia comunale. Irrilevante al riguardo è il fatto che l'interpretazione data dall'autorità di ricorso al concetto giuridico indeterminato appaia altrettanto plausibile di quella attribuitagli dall'autorità comunale (STA 52.2013.411 del 4 aprile 2014, consid. 2.2. con rinvii). 4.3. Il ricorrente ritiene che il manufatto in oggetto non sia conforme ai parametri di zona poiché, oltre a non costituire una costruzione accessoria, non sarebbe piccolo ai sensi dell'art. 82 NAPR e ostacolerebbe la trasparenza e la visibilità verso il lago. 4.4. Nel caso concreto, la casetta per gli attrezzi, come detto, può senz'altro essere considerata una costruzione accessoria (cfr. consid. 3.4.). L'autorità comunale ha ritenuto che il manufatto, lungo m 3.80, profondo 2.60 m e alto fino a 2.22 m, possa essere ritenuto

"piccolo" ai sensi dell'art. 82 NAPR, conclusione condivisa dal Consiglio di Stato. Tale interpretazione appare in concreto sostenibile e non sussistono validi motivi per discostarsene. Avuto riguardo alle sue dimensioni, ben più contenute (in altezza, ma soprattutto in lunghezza) rispetto a quelle di principio ammissibili per le costruzioni accessorie (cfr. altezza: 3 m; lunghezza minima: 7 m, cfr. art. 26 NAPR), non appare fuori luogo considerare che il manufatto in questione possa essere ritenuto "piccolo". Per quanto attiene alla trasparenza e alla visibilità verso il lago, si osserva che, ai sensi dell'art. 82 NAPR, è la delimitazione dell'area del lido a doverla garantire, in modo che dal passaggio pedonale che da via Alla Bola arriva al porto (passaggio che rimane esterno al fondo del lido, costeggiandone il confine nord-est) si possa godere della vista senza essere ostacolati da imponenti opere di recinzione. Il manufatto in oggetto non fa parte della delimitazione dell'area ed è ad ogni buon conto stato posato accanto alla rete metallica del campo sportivo e davanti a un cespuglio, in modo che l'eventuale aggravio alla visibilità verso il lago risultasse il più possibile limitato. La decisione comunale è pertanto condivisibile anche sotto questo aspetto. Da ultimo, non risulta che il manufatto si ponga in contrasto con uno specifico vincolo pianificatorio (tracciato) di passeggiata a lago (cfr. piano regolatore). Attualmente il piano del traffico e delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico del comune prevede infatti unicamente un sentiero che costeggia il lato ovest del lido, posto a una ventina di metri dal manufatto in parola. Per il resto, si nota peraltro che l'accesso all'intero fondo è attualmente libero (cfr. duplica del municipio al Governo, pag. 3; cfr. decisione 18 giugno 2014 (n. 2884) del Consiglio di Stato, che approva la variante del piano regolatore di Melide relativa, in particolare, alla sistemazione a lago, pag. 12). 5. 5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso deve pertanto essere respinto. 5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAm) è posta a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili al comune di Melide, non assistito da un patrocinatore legale (art. 49 cpv. 2 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.